REGIONE LIGURIA
Dipartimento Agricoltura,
Turismo, Formazione e Lavoro

RAPPORTO PRELIMINARE

Verifica di assoggettabilità delle modifiche ai piani faunistico-venatori delle Province di Imperia e Savona

Art. 13 L.r. 10 agosto 2012, n. 32

SOMMARIO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA **1**

2 LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA PROVINCIALE **2**

2.1 Le Oasi di protezione 3

2.2 Gli appostamenti fissi 4

3. PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA E RETE NATURA 2000 **5**

3.1 La valutazione di incidenza 6

3.2 La Rete ecologica regionale 7

4. PFV IM: CARATTERISTICHE DELLA MODIFICA PROPOSTA **8**

4.1 Variazione dei confini dell'Oasi di protezione "Fascia costiera" 8

4.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio 10

4.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale 11

5. PFV IM: CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI **12**

5.1 Impatto dell'attività venatoria 12

5.2 Impatto del Cinghiale 14

5.3 Biodiversità e rete Natura 2000 15

5.4 Rete ecologica regionale 17

6. PFV SV: CARATTERISTICHE DELLA MODIFICA PROPOSTA **18**

6.1 Variazione della zona idonea alla costituzione degli appostamenti fissi senza richiami vivi 18

6.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio 21

6.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale 21

7. PFV SV: CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI **22**

7.1 Biodiversità 23

7.2 Rete Natura 2000 24

7.3 Rete ecologica regionale 25

8. QUADRO NORMATIVO **27**

9. BIBLIOGRAFIA **31**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Il presente rapporto preliminare è redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. r. 10 agosto 2012, n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)", nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle modifiche ai piani faunistico venatori delle Province di Imperia (PFV IM) e di Savona (PFV SV), al fine di permettere all'autorità competente di valutare se le modifiche adottate possano avere impatti significativi sull'ambiente e conseguentemente decidere in merito all'esclusione o all'assoggettamento a VAS.

I piani faunistico venatori delle province di Imperia e Savona sono stati approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio provinciale del 15 giugno 2015, n. 27 e con Deliberazione del Consiglio provinciale del 27 marzo 2014, n. 9.
Entrambi i piani hanno effettuato la procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della L.r. 32/12, in quanto assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

Le procedure di VAS relative ai due piani si sono concluse rispettivamente con:

- D.G.R. n. 135 del 20/02/2015 "Provincia di Imperia (IM) - Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio provinciale ex art. 10 l.r. 32/12 e ss.mm.ii. Autorità Procedente: Provincia di Imperia Esito: VAS positiva con prescrizioni."
- D.G.R. n. 1659 del 20/12/2013 "Vas ex l.r. n. 32/2012 Piano faunistico venatorio della Provincia di Savona. Parere motivato positivo con prescrizioni."

Con la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)" tutte le funzioni in materia di caccia e tutela della fauna precedentemente esercitate dalle Amministrazioni provinciali sono transitate alla Regione, tra cui la pianificazione faunistico-venatoria. Tale norma ha stabilito inoltre che, nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangano in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle Province e dalla Città metropolitana.

Infine, la L.r. 10 luglio 2017, n. 17 "Modifiche alla Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15" ha integrato l'art. 170 della norma richiamata, stabilendo che durante il regime di proroga, nelle more dell'adozione del piano faunistico venatorio regionale, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, possa apportare modifiche ai piani faunistico-venatori precedentemente adottati dalle Province e dalla Città metropolitana.

Le modifiche dei Piani faunistico-venatori seguono lo stesso iter previsto per l'approvazione. Come visto, i Piani faunistico-venatori sono assoggettati a valutazione d'incidenza e, quindi, a VAS. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.r. 32/2012, le modifiche minori dei piani soggetti a VAS sono sottoposte a verifica di assoggettabilità.

Le due modifiche proposte riguardano rispettivamente:

- PFV IM: la perimetrazione di un'Oasi di protezione (art. 10, comma 8, lett. a L. 157/92)
- PFV SV: l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi (art. 10, comma 8, lett. h L. 157/92)

Tali varianti, per la portata ridotta dei rispettivi effetti sulla pianificazione faunistico-venatoria vigente, possono essere ragionevolmente qualificate come modifiche minori.

Il presente rapporto preliminare è stato redatto tenendo conto sia del carattere minore delle modifiche

della pianificazione faunistico-venatoria imperiese e savonese, che saranno di seguito analizzate e discusse, sia, per quanto concerne gli obblighi derivanti dalle norme in materia di tutela della biodiversità, della insussistenza di variazioni rispetto alle incidenze precedentemente valutate in sede di approvazione.

2 LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA PROVINCIALE

Il PFV è uno strumento di pianificazione, istituito dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", finalizzato a tutelare la fauna selvatica omeoterma, regolamentare il prelievo venatorio, fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat.

La L. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica - l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale - e non arrechi danno all'agricoltura.

In tale contesto, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata alle esigenze di salvaguardia della fauna omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Sono inclusi nel TASP i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura.

Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

Una percentuale massima pari al 15% del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sul rimanente territorio sono promosse forme di gestione programmata della caccia, con la suddivisione del TASP in Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA).

Il PFV comprende (art. 10, comma 8 L. 157/92):

a) le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
b) le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;
c) i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è

consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La L.r. 29/94 stabilisce inoltre che il PFV comprenda:
- la suddivisione del TASP venabile in ATC (art. 3 comma 6 e 7);

nonché (art. 6 comma 3):
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (DGR n 387/11), sulla base dei quali i due piani in esame sono stati redatti, hanno posto in evidenza la necessità di individuare con il PFV, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:
- i Valichi montani: aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della L. n. 353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l.r. n. 4/99;
- i fondi sottratti all'esercizio venatorio, con particolare riferimento ai fondi chiusi, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le pareti di roccia, oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata.

Gli stessi Indirizzi sottolineano inoltre la necessità di armonizzare la pianificazione faunistico venatoria con le pianificazioni dei Parchi e delle Riserve naturali regionali e riportano infine alcune indicazioni orientative relative alle zone della rete Natura 2000, da sviluppare e contestualizzare nell'ambito dello Studio di incidenza.

Di seguito sono descritte in sintesi le principali caratteristiche di Oasi ed appostamenti fissi secondo la normativa vigente.

2.1 Le Oasi di protezione

Riferimento normativo: L. 157/92, art. 1 comma 5, art 10 comma 8 lett. a); L.r. 29/94, art. 2 comma 5, art. 3 comma 3, art. 13

Le Oasi di protezione della fauna sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, non solo con l'imposizione del divieto di caccia, ma anche attraverso la promozione di interventi indirizzati alla tutela ambientale, per favorire il mantenimento degli habitat, finalizzato a perseguire lo

scopo istitutivo.

Le Oasi di protezione, assieme alle Zone di ripopolamento e cattura e ai Valichi montani, contribuiscono a formare la percentuale, compresa tra il 20% e il 30%, di TASP protetto a livello provinciale e sono individuate nell'ambito del Piano faunistico venatorio.

Nel rispetto degli Indirizzi regionali, la pianificazione faunistico venatoria provinciale ha seguito, nell'individuazione delle Oasi e degli altri istituti di protezione di competenza, i seguenti criteri:

- idoneità ambientale per le specie obiettivo di tutela o produzione, in particolare valorizzazione delle aree aperte per la piccola fauna stanziale e migratoria;
- integrazione e congruità con la rete ecologica regionale, la rete Natura 2000 e con la pianificazione dei Parchi;
- urbanizzazione scarsa, rete stradale e viabilità ridotte;
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul terreno;
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale, in funzione della limitazione dei danni alle attività agro-silvo-pastorali;
- rappresentatività degli ambienti di interesse naturalistico del territorio provinciale.

Questi Istituti possono anche essere finalizzati alla protezione e all'incremento di alcune specie di particolare valore conservazionistico che si trovino in fase di regresso o che necessitino di aree di "corridoio faunistico" per il consolidamento della loro presenza sul territorio oggetto di pianificazione.
In considerazione del valore conservazionistico le Oasi di protezione possono essere utilizzate nell'ambito di programmi di reintroduzione di alcune specie di particolare interesse naturalistico.

La gestione delle Oasi di Protezione è esercitata dalla Regione che può avvalersi delle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie, nonché degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, stipulando con essi apposite convenzioni.

2.2 Gli appostamenti fissi

Riferimento normativo: l. 157/92, art. 5 comma 3, art. 10 comma 8 lett. h), art. 14 comma 12; l.r. 29/94 e ss.mm.ii., art. 6 comma 3 lett. c), art. 29; l.r. 14/08, art. 28

La caccia da appostamento all'avifauna migratoria si svolge nelle aree e nei periodi interessati da un consistente flusso migratorio. Può essere condotta da una struttura fissa o temporanea, con o senza richiami vivi; è praticata nei periodi, con i carnieri e nel numero di giornate di caccia settimanali stabiliti per le diverse specie dal calendario venatorio regionale.
Tale attività in Provincia di Savona è rivolta essenzialmente ai turdidi - Merlo (*Turdus merula)*, Cesena (*Turdus pilaris)*, Tordo Sassello (*Turdus iliacus)* e Tordo Bottaccio (*Turdus philomelos*) - e al Colombaccio (*Columba palumbus*).

Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sono considerati temporanei, compresi gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito e i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al Colombaccio. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo.

Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un impianto stabile, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 100 da quello principale.

L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni ed è subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo e alla conformità alla

normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, prima della realizzazione dell'appostamento, il titolare dovrà acquisire i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.

Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metri dai confini delle zone dove è vietata la caccia (parchi nazionali, parchi regionali naturali, oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente, salvo consenso del titolare.

Al titolare ed alle persone autorizzate è consentito il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso, per il recupero della selvaggina ferita, anche con l'uso del cane da riporto.
E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a 100 metri dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi (salvo consenso del titolare).

La Regione non può rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello della stagione venatoria 1989/90.

Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto principale.

3. PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA E RETE NATURA 2000

La rete europea Natura 2000 è stata istituita, a seguito dell'approvazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE come un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della stessa Direttiva e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Quest'ultima, più volte aggiornata, è stata infine sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

La Rete Natura 2000 è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (ZPS), che conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente" (art. 4, comma 4 Dir. 92/43/CEE).

In Liguria la Rete Natura 2000 è disciplinata dalla Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità", con la quale la Regione ha inteso definire gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di tutela della biodiversità:
- individuando i soggetti che dovranno occuparsi della gestione dei siti Natura 2000 sull'intero territorio regionale;
- definendo l'iter di approvazione e le competenze per predisporre adeguate Misure di Conservazione e Piani di Gestione dei siti;
- modificando gli allegati della l.r. 9/1984 ed estendendo la protezione, già prevista dalla l.r. 4/1992, anche alle specie animali comprese negli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE, nonché nell'allegato I della Dir. n.79/409 CEE e dell'Allegato 2 della Convenzione di Berna;
- istituendo la rete ecologica regionale, costituita dalla Rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali di cui agli artt. 3 e 10 della Direttiva 92/43/CEE, dalle aree protette e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

3.1 La valutazione di incidenza

La Direttiva Habitat ha previsto l'introduzione della "Valutazione di Incidenza Ecologica" da applicare qualora azioni di pianificazione o altri progetti interessino SIC o ZPS: "qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (…) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione d'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" (art. 6, comma 3).

La valutazione di incidenza rappresenta pertanto un processo di verifica di compatibilità naturalistica al quale vengono sottoposti tutti i piani (urbanistici, territoriali e di settore) e tutti i progetti non indirizzati al mantenimento e alla conservazione del sito; è basata su uno studio tecnico presentato dal soggetto proponente il piano territoriale o l'intervento (ente pubblico o soggetto privato). Tale studio contiene gli approfondimenti sugli aspetti naturalistici dell'area interessata dal piano o dall'intervento necessari ad effettuare la successiva appropriata valutazione.

In Italia la Direttiva Habitat è stata recepita con il DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e quindi modificato ed integrato dal DPR 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".
In base all'art. 6, comma 1, del DPR 120/2003 viene rimarcata la necessità di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, considerando le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario nella pianificazione e programmazione territoriale.
Il comma 2 dello stesso art. 6 estende la valutazione di incidenza a tutte le categorie progettuali e di pianificazione che possono avere influenza su un sito della Rete Natura 2000, ampliandone i termini rispetto al DPR 357/97, che faceva riferimento solo alle categorie progettuali contenute negli allegati A e B del DPR del 12 aprile 1996 (relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale).

Altro aspetto particolare sancito dal DPR 120/2003 (art. 6 comma 3) è stata l'estensione della procedura di valutazione d'incidenza agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, quindi non riguardandoli direttamente, possono tuttavia comportare ripercussioni indirette sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati all'interno dei siti stessi.

In Liguria la materia è disciplinata, per quanto concerne la valutazione di incidenza, dalla DGR 30/2013, con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.
In caso di piani, la procedura di Valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 4/2008), secondo quanto stabilito dalla L. r. 32/12.

L'approvazione del piano o l'autorizzazione progettuale è subordinata all'esito positivo della valutazione di incidenza. In caso di giudizio negativo, l'intervento o la pianificazione potranno realizzarsi solo in caso di rilevante interesse pubblico, in assenza di possibili soluzioni alternative e adottando idonee misure di mitigazione.

Nel caso in cui siano presenti habitat o specie prioritari l'intervento o il piano potranno realizzarsi solo in presenza di "considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" (art. 6, comma 4 Direttiva 92/43 CEE).

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale, infine, dettano indicazioni generali per la pianificazione nelle zone Natura 2000 e dettano i contenuti dello studio di incidenza per la specifica categoria dei PFV, sostituendo gli elementi obbligatori in allora previsti, in via generale, per i piani.

3.2 La Rete ecologica regionale

La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ha previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la Rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi *a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche*. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Il DPR 357/97, e successive modificazioni, riporta a tal fine la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che consentono il mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 sul territorio.

L'approvazione della l.r. 28/09, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", ha sancito in ambito ligure un momento di integrazione tra i due livelli di pianificazione, con l'individuazione della rete ecologica regionale, costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

La rete ecologica regionale è stata istituita con DGR n. 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale includono la Carta della Rete ecologica regionale tra riferimenti tecnici alla base della redazione dello Studio di incidenza per il PFV provinciale.

4. PFV IM: CARATTERISTICHE DELLA MODIFICA PROPOSTA

4.1 Variazione dei confini dell'Oasi di protezione "Fascia costiera"

La variante del PFV IM consiste in una rettifica del confine dell'Oasi "Fascia costiera", istituita per la tutela dell'avifauna migratoria lungo la sua rotta principale, quella che segue il litorale, nel territorio dei Comuni di Sanremo e Taggia.
L'Oasi ha un'estensione complessiva di 10.233,98 ettari, di cui 5.447,32 ricadenti nel TASP.

Il confine viene portato in prossimità del tracciato dell'Autostrada A10, come già era stabilito nelle precedenti pianificazioni faunistico-venatorie imperiesi (figura 1).
La variante, che interviene esclusivamente sulla disciplina dell'attività venatoria, nasce dall'esigenza di permettere il prelievo venatorio in un'area nella quale si verificano rilevanti criticità connesse alla presenza del Cinghiale, in particolare alle attività agro-silvo-pastorali.

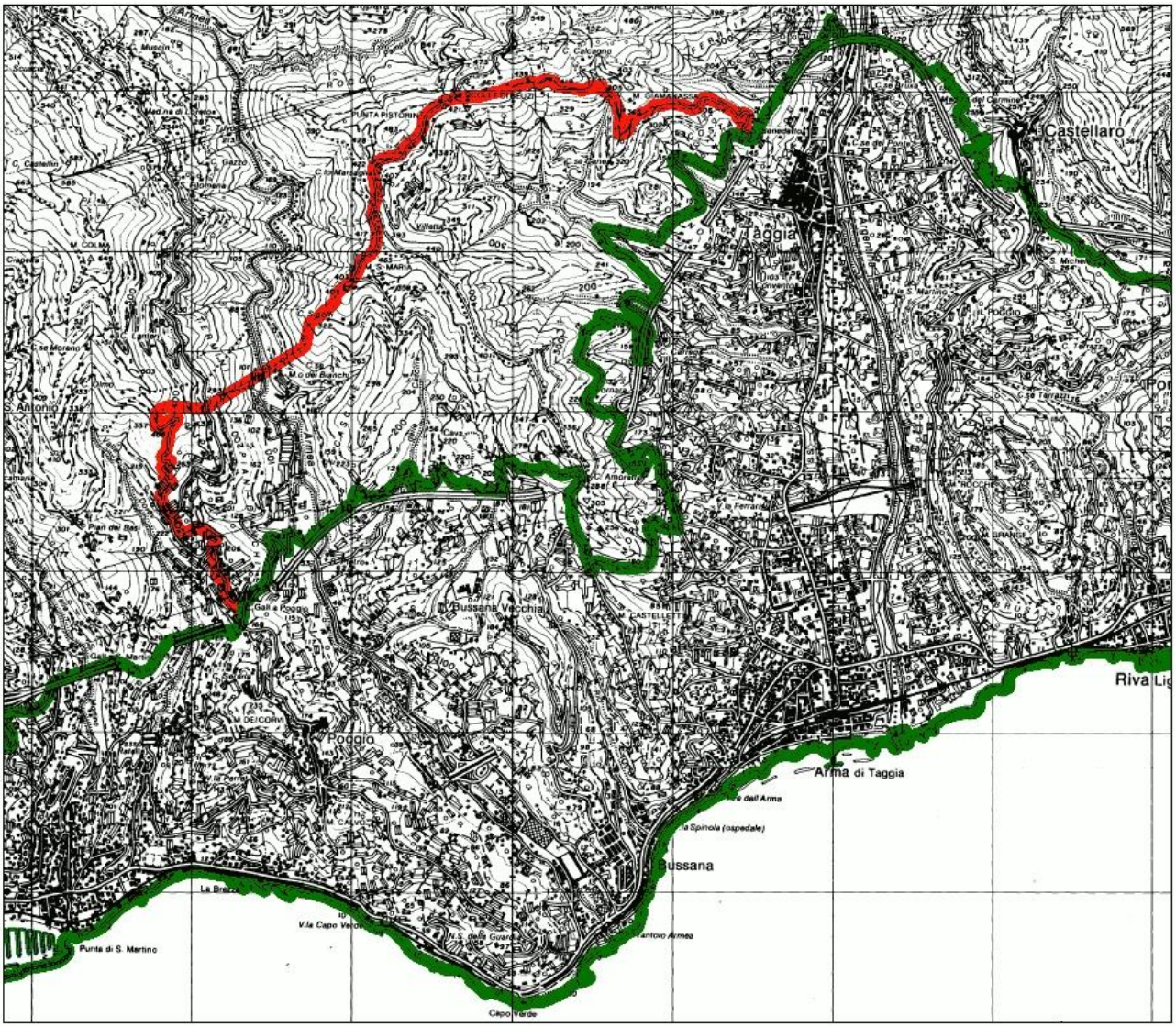


Figura 1 – Oasi di protezione "Fascia Costiera": i nuovi confini determinati dalla modifica in esame (in verde) e quelli individuati dal PFV IM (in rosso).

La modifica comporta una riduzione dell'Oasi di 580,77 ettari (di cui 545,79 su TASP), che corrispondono al 5,67% dell'Oasi stessa (10,02% su TASP), portandone l'estensione a 9.653,31 ettari, di cui 4.901,53 ricadenti nel TASP.

Nel territorio non incluso nella Zona Alpi, la percentuale di TASP protetto passa dal 23,85% al 23,17% (-0,68%); a livello provinciale (comprendendo quindi la Zona Alpi) detta percentuale passa dal 24,75% al 24,28% (-0,47%).

L'area interessata dalla modifica dell'Oasi "Fascia Costiera" è rappresentata dalle fasce collinari retrostanti al tracciato autostradale nel territorio dei Comuni di Taggia e Sanremo, ad una quota compresa tra 180 m e 460 m s.l.m. circa.
L'analisi dell'uso del suolo (Carta uso del suolo, Regione Liguria, 2015), secondo i criteri adottati dal PFV IM, mostra come il 93,98% dell'area interessata dalla modifica sia compreso in aree TASP, il 6,02% in aree non TASP.
Le tipologie TASP più rappresentate sono gli oliveti (25,69% dell'area), le aree con vegetazione a sclerofille (16,57%), le brughiere e i cespuglieti (12,80%), i sistemi colturali e particellari complessi (9,17%) e i boschi misti (7,14%). Significativa è pure la presenza di un 3,37% di aree estrattive, incluse tra le categorie TASP dal PFV IM.
Tra le tipologie non TASP, si segnala la rilevanza delle colture in serra o sotto altra copertura che occupano un ulteriore 4,5%.
Le aree in vario modo antropizzate occupano il 49,79% dell'area esclusa dall'Oasi; tra queste, quelle caratterizzate da attività colturali rappresentano il 44,31% del territorio oggetto della variante in esame.

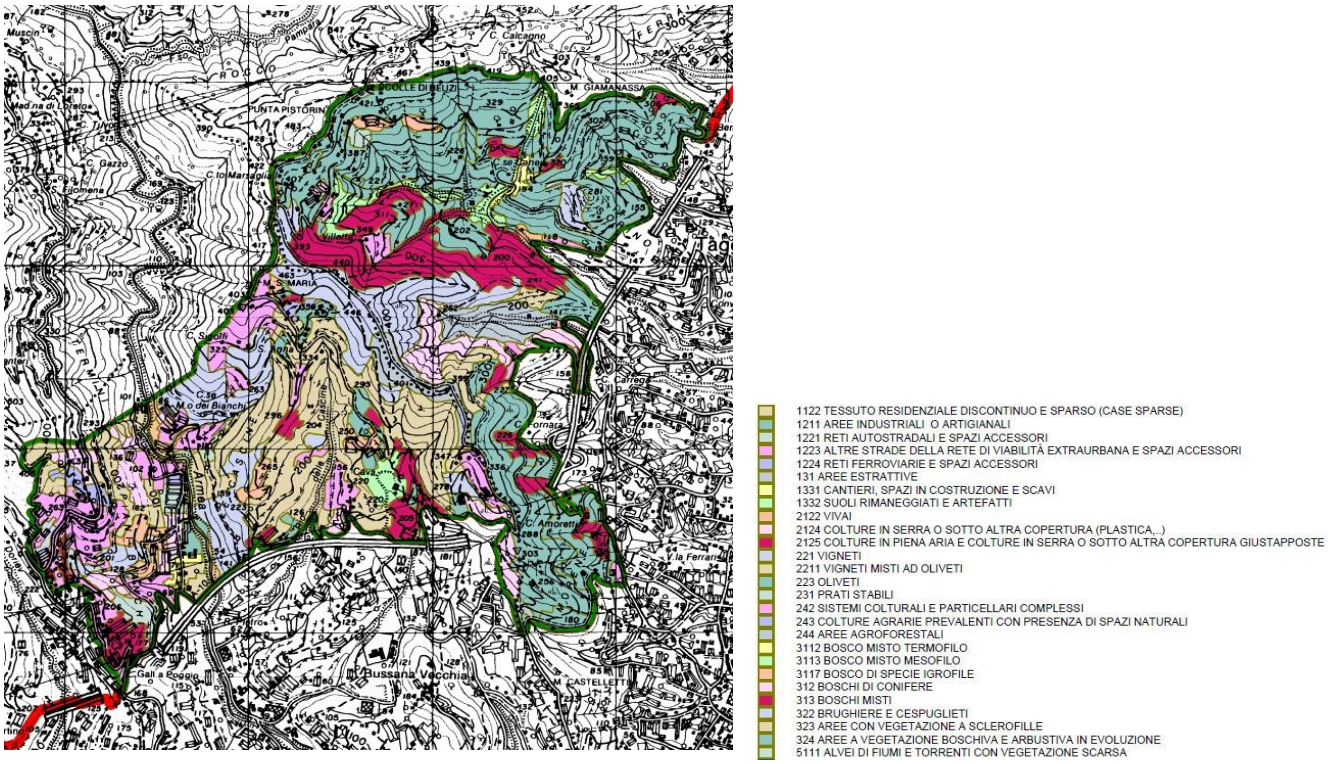


Figura 2 – L'uso del suolo nel settore escluso dall'Oasi di protezione "Fascia costiera".

L'ambito di riferimento della modifica di perimetrazione è esclusivamente locale, in quanto non vi sono effetti diretti o indiretti sulla rimanente pianificazione faunistico venatoria determinati dalla riperimetrazione dell'Oasi "Fascia costiera".

Il Rapporto ambientale del PFV IM (Audino, 2015) ha posto tale strumento di pianificazione in rapporto alla pianificazione dei Parchi (L. 394/91 e L.r. 12/95) e della rete Natura 2000 (L.r. 28/09), alle quali lo stesso è subordinato.

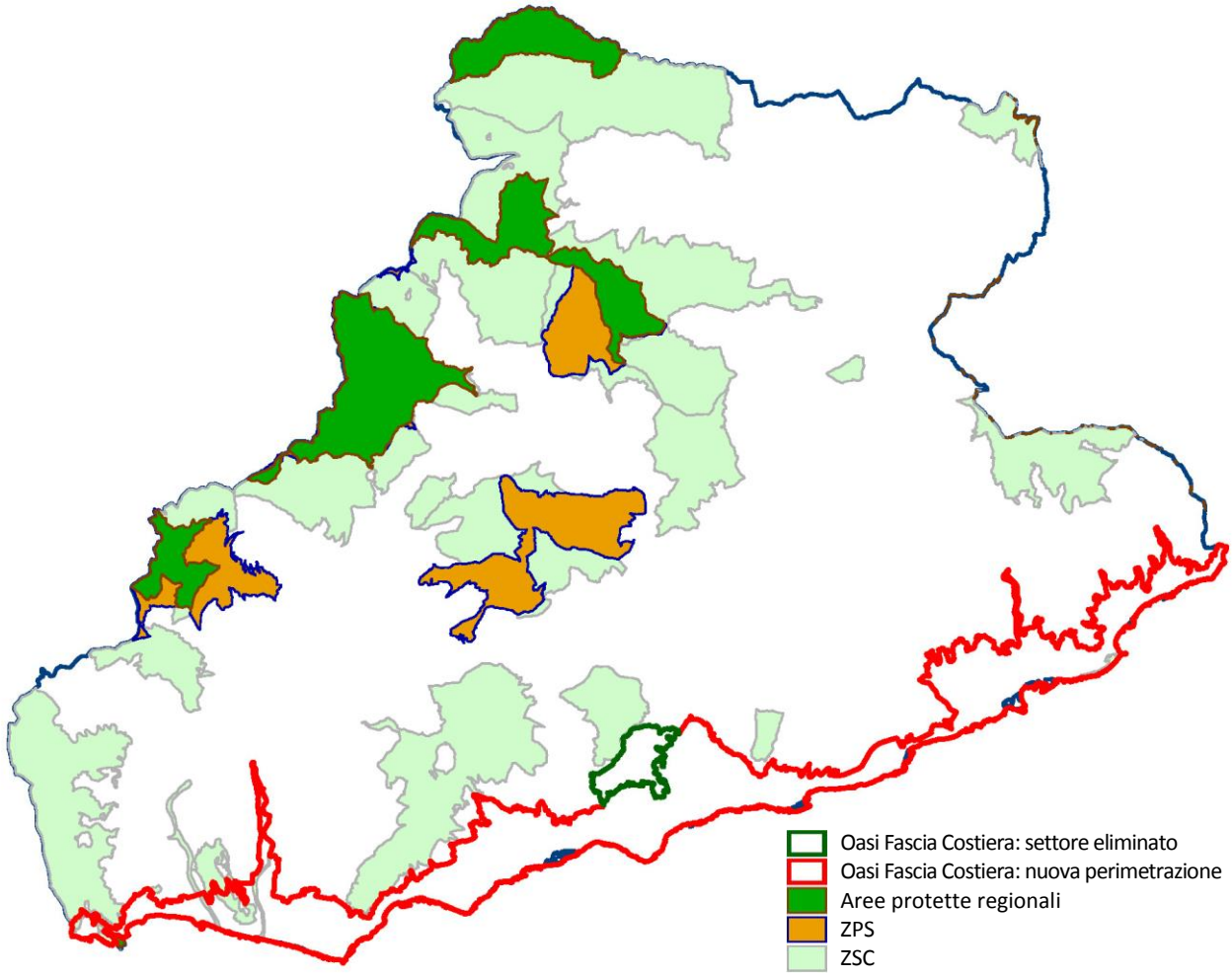


Figura 3 – L'Oasi di protezione "Fascia Costiera", le Aree Protette regionali (Parchi e Riserve naturali regionali) e la rete Natura 2000 (ZPS e ZSC).

Per quanto riguarda la prima, nel territorio imperiese sono presenti il Parco Naturale regionale delle Alpi Liguri e i Giardini Botanici Hanbury, di cui il PFV IM tiene conto nella relazione come nel rapporto ambientale, il cui territorio è posto ad una distanza tale dall'area oggetto di modifica da poter escludere ogni tipo di influenza reciproca delle due pianificazioni.
Per quanto concerne la rete Natura 2000, l'area oggetto di modifica l'area non è interessata da alcuna ZPS o ZSC.
Tale argomento, assieme alla correlata Rete ecologica regionale, è discusso in seguito con maggiore dettaglio nel paragrafo dedicato agli impatti e al rapporto con la rete Natura 2000.

4.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

La modifica dell'Oasi di protezione "Fascia Costiera" è motivata dall'esigenza di consentire il prelievo venatorio del Cinghiale in una porzione dell'area protetta in cui la presenza del divieto di caccia mette a repentaglio le attività agricole, a causa della presenza dell'ungulato.

Di seguito sono riportati i dati relativi ai danni da Cinghiale (risarcimento, contributi per la prevenzione, interventi di controllo) nel territorio dei comuni di Sanremo e Taggia, riferiti al decennio 2007-2016.
Occorre ricordare, per una più utile lettura dei dati, che a metà del 2015 è cessata la competenza della Provincia di Imperia, con il transito di tutte le competenze relative alla caccia alla Regione Liguria. Il procedimento relativo all'approvazione del PFV IM si è concluso successivamente, con il Decreto del Presidente della Provincia di Imperia del 16/12/2015, n. 194, che ha approvato la definitiva perimetrazione

delle zone previste dal PFV IM. Nel 2016 sono infine entrati in vigore i nuovi "Criteri regionali per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo" (DGR 13/05/2016, n. 435), che hanno sostituito i precedenti atti provinciali.

I dati relativi alle domande di risarcimento dei danni alle attività agro-silvo-pastorali sono significativi, soprattutto considerando l'importo medio elevato (circa € 1.487).

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**totale**
Sanremo: *numero domande*	*26*	*23*	*9*	*13*	*20*	*7*	*4*	*12*	*5*	*1*	***120***
Sanremo: importo accertato (€)	34.845	37.208	28.291	12.730	23.935	15.296	2.657	19.081	12.255	387	**186.685**
Taggia: *numero domande*	*8*	*4*	*4*	*2*	*2*	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	***34***
Taggia: importo accertato (€)	11.629	3.326	3.652	1.685	1.673	1.447	1.897	518	1.115	15.404	**42.346**
Totale importo risarcito:	**46.474**	**40.534**	**31.943**	**14.415**	**25.608**	**16.743**	**4.554**	**19.599**	**13.370**	**15.791**	**229.031**

Nello stesso periodo, le istanze di prevenzione appaiono nel complesso occasionali, con un incremento a partire dal 2016, primo anno di vigenza dei nuovi criteri regionali.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**totale**
Sanremo	1	1	3	1	2	1	3	1		5	**18**
Taggia		1		1	1		2		1	1	**7**
Totale:	**1**	**2**	**3**	**2**	**3**	**1**	**5**	**1**	**1**	**6**	**25**

Gli interventi di controllo effettuati nel decennio 2007-2016 mostrano picchi nel 2011, 2014 e nel 2016, anno in cui ne è stato effettuato il maggior numero, rilevante soprattutto nel comune di Sanremo.

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**totale**
Sanremo	2	7	2	5	10	6	6	8	2	15	**63**
Taggia					1		2	5	1	4	**13**
Totale:	**2**	**7**	**2**	**5**	**11**	**6**	**8**	**13**	**3**	**19**	**76**

4.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

L'obiettivo primario di sostenibilità della L. 157/92 è la tutela della fauna omeoterma, da perseguire nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
Il PFV è lo strumento che traduce sul territorio tale obiettivo, innanzitutto mediante l'individuazione di una

quota compresa tra il 20% e il 30% del TASP destinata a protezione della fauna, con ciò intendendo il divieto di abbattimento, accompagnato da misure atte ad agevolarne la sosta e la riproduzione.

La modifica del PFV IM in esame, come visto, incide sulla percentuale di territorio protetto, che scende dal 23,85% al 23,17% al di fuori della Zona Alpi e dal 24,75% al 24,28% a livello provinciale, rimanendo ampiamente all'interno dei parametri stabiliti dalla legge.

La variante proposta, oltre ad essere coerente con gli obiettivi quantitativi di territorio da sottoporre a tutela fissati dalla Legge, è coerente anche con quanto previsto dal rapporto ambientale del PFV IM, laddove a proposito dell'Oasi "Fascia costiera" afferma: *"L'intera fascia costiera a Sud del percorso dell'Autostrada dei Fiori è inserita nell'Oasi di protezione della Fascia Costiera in quanto si è verificato che tale rotta è interessata dal più importante contingente dell'avifauna migratoria".*

A livello regionale e locale, è indubbio come uno degli obiettivi di maggiore rilievo e problematicità nella pianificazione faunistica sia rappresentato dalla gestione del Cinghiale, finalizzata al contenimento delle criticità che tale specie determina nei confronti dell'agricoltura e - in misura crescente negli ultimi anni - della pubblica incolumità. Tale obiettivo è stato esplicitato sia negli Indirizzi regionali sia nel processo di definizione del PFV IM, laddove, nel Rapporto ambientale, si ribadiva come l'esclusione aree con forte presenza di cinghiali fosse uno dei criteri da adottare per l'individuazione degli istituti di protezione faunistica.
La riduzione dell'Oasi "Fascia costiera" è intrinsecamente in linea anche con tale obiettivo di sostenibilità ambientale e territoriale.

Per quanto sopra, la modifica in esame è in sintonia con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale dichiarati nel Rapporto ambientale del PFV IM.

5. PFV IM: CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

La modifica in esame amplia di 511,39 ettari l'estensione delle aree fruibili sotto il profilo venatorio.
In generale, pertanto, gli impatti potenzialmente generati sono analoghi a quelli discussi nel rapporto ambientale della Provincia di Imperia per quanto riguarda la caccia, senza l'apporto di alcuna criticità ambientale aggiuntiva.

La produzione di rifiuti è nulla: la possibilità di effettuare l'attività venatoria in un'area non determina la produzione di alcun rifiuto (i bossoli delle cartucce devono essere recuperati: l'eventuale abbandono costituisce illecito sanzionabile).
L'inquinamento e i disturbi ambientali prodotti sono individuabili nel rilascio del piombo delle munizioni nel suolo e le detonazioni delle armi da fuoco. Tali impatti sono nel complesso analoghi – o minori – rispetto a quanto avviene nel restante territorio venabile imperiese. In sintonia con quanto argomentato nel rapporto ambientale del PFV IM, di cui si dirà poco oltre, possono essere considerati di livello minimo.
Il rischio di incidenti è limitato ad eventuali infortuni di caccia.

La modifica dell'Oasi di protezione "Fascia costiera" è in grado di determinare impatti discendenti da due fattori: l'attività venatoria (che si intende consentire nell'area interessata dalla variante) e la presenza del Cinghiale (che si intende controllare e limitare mediante l'attività venatoria). Tali impatti potenziali sono di seguito discussi.

5.1 Impatto dell'attività venatoria

Si sintetizzano di seguito i principali impatti evidenziati dal Rapporto Ambientale del PFV IM per l'attività venatoria nelle sue diverse forme; al contempo, l'impatto viene contestualizzato rispetto alle caratteristiche dell'area in esame.

Caccia al cinghiale in braccata esercitata da squadre in zone assegnate

- incidenza negativa nei confronti del Lupo
- disturbo ai rapaci rupicoli
- utilizzo di munizioni contenenti piombo

L'area in esame, antropizzata e prossima alla costa, non è caratterizzata dalla presenza del Lupo né di siti riproduttivi di rapaci rupicoli. Per quanto riguarda l'impatto delle munizioni contenenti piombo, si evidenzia l'assenza in zona di popolazioni di uccelli necrofagi, indicati dall'ISPRA come particolarmente sensibili a tale problematica, per la possibile ingestione di frammenti di proiettili (Andreotti & Borghesi, 2012). Eventuali impatti sono pertanto da considerarsi remoti.

Caccia di selezione agli ungulati ruminanti (Camoscio, Capriolo)

- impatto minimo
- utilizzo di munizioni contenenti piombo

Nella zona in esame non è effettuata la caccia di selezione a Camoscio e Capriolo, per cui non esiste la possibilità di alcun impatto.

Caccia con cane da ferma e da seguito

- impatto minimo
- disturbo per rapaci rupicoli nullo per mancanza di sovrapposizione temporale o improbabile (per la sola caccia alla Beccaccia)

Nella zona in esame vale quanto asserito dal Rapporto ambientale per l'intero territorio imperiese venabile, per cui l'impatto della caccia con il cane da ferma e da seguito è da considerare irrilevante.

Caccia alla piccola avifauna migratoria (Turdidi, colombaccio)

- basso impatto per detonazioni
- medio impatto per possibilità di prelievo accidentale di specie protette

Nella zona in esame vale quanto asserito dal Rapporto ambientale per l'intero territorio imperiese venabile, per cui l'impatto della caccia all'avifauna migratoria può avere un impatto da basso (per le detonazioni) a medio (per la possibilità di prelievo accidentale di specie protette).
Il primo impatto, per le caratteristiche di forte antropizzazione del sito, è da considerare irrilevante; il prelievo accidentale di specie protette è poco probabile per i cacciatori più preparati e specializzati, mentre rappresenta un illecito di rilevanza penale in caso di dolo.

Zone addestramento cani (ZAC)

- disturbo per specie nidificanti a terra

Nella zona in esame non sono presenti ZAC; le caratteristiche ambientali e l'elevata antropizzazione del sito portano ad escludere la possibilità che in futuro siano avanzate richieste in tal senso.

Reintroduzioni di fauna selvatica

- potenziale inquinamento genetico tra popolazioni autoctone e soggetti appartenenti a ceppi allevati;
- potenziale trasmissione di patologie e/o parassitosi

Nella zona in esame vale quanto asserito dal Rapporto ambientale per l'intero territorio imperiese venabile.
Si ritiene che i controlli sanitari sui capi immessi a scopo di ripopolamento ed il divieto di immissione di specie alloctone, validi per l'intero territorio venabile, siano misure sufficienti alla mitigazione degli impatti potenziali individuati dal Rapporto ambientale, anche in relazione alla scarsa valenza naturalistica dell'area in esame.

In generale, la variante non influisce sulla pressione venatoria (peraltro costantemente in calo, assieme al calo del numero dei cacciatori, come evidenziato anche nel Rapporto ambientale del PFV IM): l'aumento locale nella zona aperta alla caccia sarà bilanciato da un corrispondente calo negli altri settori venabili.
Alla luce di quanto visto sopra, l'impatto generato dall'attività venatoria sull'area in esame può essere definito trascurabile.

5.2 Impatto del Cinghiale

L'esigenza di gestire le popolazioni di Cinghiale con l'obiettivo del contenimento della specie sorge dagli ingenti danni che la stessa provoca alle attività agro-silvo-pastorali.
Inoltre, una crescente importanza è stata assunta negli anni dalle problematiche di pubblica incolumità, per la sempre maggiore presenza di esemplari nelle aree prossime ai centri abitati, nelle estese aree di contatto con ambienti boschivi, e per le situazioni di minaccia alla sicurezza stradale legate al rischio di collisioni con veicoli.
Un aspetto spesso trascurato è l'impatto delle popolazioni di Cinghiale su specie ed habitat, in particolare di quelli tutelati dalla rete Natura 2000.

L'impatto di questa specie onnivora sugli habitat è rilevante: sono state osservate sia una diminuzione della biomassa vegetale, fortemente ridotta quantitativamente, sia alterazioni qualitative delle fitocenosi utilizzate; soprattutto, sono evidenti le conseguenze di un'intensa attività di scavo (*rooting*), in grado di provocare un forte degrado della copertura erbacea, con conseguente pericolo di erosione (Tosi & Toso, 1992), e di insoglio, con intorbidamento delle acque ed alterazione degli habitat d'acqua dolce.

L'elevata densità delle popolazioni di Cinghiale produce effetti negativi su svariati habitat; quelli tuttavia dove gli effetti si manifestano in modo più grave ed evidente sono, come anche evidenziato nell'Atlante degli Habitat (Mariotti, 2008), le zone umide e le aree aperte.

Nella limitrofa ZSC_IT1315805 "Bassa Valle Armea" sono presenti, secondo il Formulario standard Natura 2000, i seguenti habitat suscettibili di danneggiamento da parte del Cinghiale:
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (habitat di interesse prioritario in presenza di notevole fioritura di orchidee);
- 9260 Foreste di *Castanea sativa.*

L'impatto sulle specie, oltre ad essere determinato indirettamente dalle azioni precedenti, si esplica in via diretta con la predazione a carico degli animali terricoli: micromammiferi e, più occasionalmente, giovani Lagomorfi, Carnivori ed Ungulati. La predazione a carico di altri vertebrati sembrerebbe più casuale che sistematica, benché sia stato frequentemente rilevato un impatto sulle specie di uccelli nidificanti sul terreno (Tosi & Toso, l.c.).

L'impatto potenziale è pertanto soprattutto a carico di Lepre e Galliformi, nonché di diverse specie di interesse conservazionistico, in particolare uccelli che si riproducono sul terreno, anfibi ed alcuni artropodi.

Nei settori con una presenza consistente del Cinghiale è prevedibile un'incidenza diretta che si manifesta nella predazione di uova e nidiacei di specie quali Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Calandro (*Anthus campestris*) e Ortolano (*Emberiza hortulana*), tutte specie elencate in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, tutte con stato di conservazione sfavorevole: Succiacapre, Tottavilla e Ortolano SPEC 2, Calandrella e Calandro SPEC 3 (Birdlife International, l.c.).
Tra le specie sopra citate, il formulario Standard Natura 2000 segnala nella limitrofa ZSC IT1315805 "Bassa Valle Armea" la presenza del Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*).

Nel caso degli anfibi e degli artropodi, oltre ad episodi di predazione diretta si possono ritenere possibili, in particolare nell'ambito delle zone umide, anche effetti indiretti a causa di alterazioni dell'habitat per l'intorbidamento delle acque di pozze e stagni utilizzati come insoglio.
Tali effetti, associati ad alterazioni della struttura vegetazionale delle stesse aree negli habitat di acqua dolce riferibili a 3130 e 3260, possono essere rilevanti per gli anfibi, tra cui *Pelodytes punctatus,* anuro di interesse biogeografico tutelato dalla L.r. 28/09.
Inoltre, il comportamento di insoglio può generare localmente incidenze negative anche su specie legate all'acqua corrente quali *Austropotamobius pallipes*.

Episodi di predazione possono essere ipotizzati anche su *Speleomantes* sp. pl., nel corso delle attività di grufolamento a carico di ambienti interstiziali quali, ad esempio, i muretti a secco degli ambienti coltivati, e sugli stadi preimmaginali di *Lucanus cervus*, in particolare negli habitat forestali riferibili a 91H0 - Boschi pannonici di *Quercus pubescens* (habitat prioritario), 9260 - Foreste di *Castanea sativa*, 9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*.

Localmente, la modifica proposta potrà contribuire al contenimento della presenza del Cinghiale, che nelle aree escluse dall'Oasi di protezione potrà essere nuovamente cacciato, permettendo, oltre che la riduzione dei danni causati alle attività agricole (soprattutto viticoltura ed olivicoltura), anche la riduzione degli impatti negativi dell'ungulato su specie e habitat.

5.3 Biodiversità e rete Natura 2000

L'area oggetto di modifica non interessa il territorio di alcun sito della rete Natura 2000: è limitrofa alla ZSC IT1315805 "Bassa Valle Armea", i cui elementi di maggior pregio sono costituiti dalla presenza di un forteto a leccio (*Quercus ilex*), di alcune orchidee protette e un invertebrato endemico (*Gratiana alpestris*) (Mariotti *et al*., 2002).
Nell'intera ZSC IT1315805 "Bassa Valle Armea" l'attività venatoria è consentita secondo le norme vigenti.

La cartografia LIBIOSS (figura 4) segnala nell'area le seguenti specie:

- *Calicotome spinosa* subsp. *ligustica*
- *Carduus litigiosus*
- *Ophrys incubacea* L.r. 28/09, All. A; CITES, All. B
- *Ophrys fusca* L.r. 28/09, All. A; CITES, All. B
- *Neotinea maculata* CITES, All. B
- *Austropotamobius pallipes* Direttiva Habitat, All. II e IV; Convenzione di Berna, All. III
- *Podarcis muralis* Direttiva Habitat, All. IV; Convenzione di Berna, All. II
- *Cinclus cinclus* L.r. 28/09, All. C; Convenzione di Berna, All. II
- *Monticola saxatilis* L.r. 28/09, All. C; Convenzione di Berna, All. II

Le prime cinque segnalazioni sono relative a specie floristiche, tra le quali tre orchidee, nessuna delle quali è suscettibile di impatti derivanti dall'attività venatoria; lo stesso dicasi per il Gambero di fiume, segnalato nel torrente Armea, e per la comune Lucertola muraiola. Le due specie di uccelli segnalate, il Merlo acquaiolo e il Codirossone, non sono cacciabili (entrambe le specie sono in Allegato II della Convenzione di Berna) e non sono confondibili con altre specie simili oggetto di prelievo. Anche su queste, pertanto, l'impatto della modifica è nullo.

La variante del PFV IM, per quanto visto sopra, non può avere effetti diretti sui siti della rete Natura 2000. Eventuali effetti indiretti della riduzione dell'Oasi "Fascia costiera" potranno avere unicamente carattere positivo: l'allontanamento del confine dell'Oasi di protezione "Fascia costiera" dal perimetro della ZSC IT1315805 "Bassa Valle Armea" potrà determinare effetti positivi su quest'ultima, per la maggiore distanza dagli habitat tutelati dell'Oasi, zona protetta nella quale i cinghiali possono trovare rifugio e dalla quale si possono irradiare.

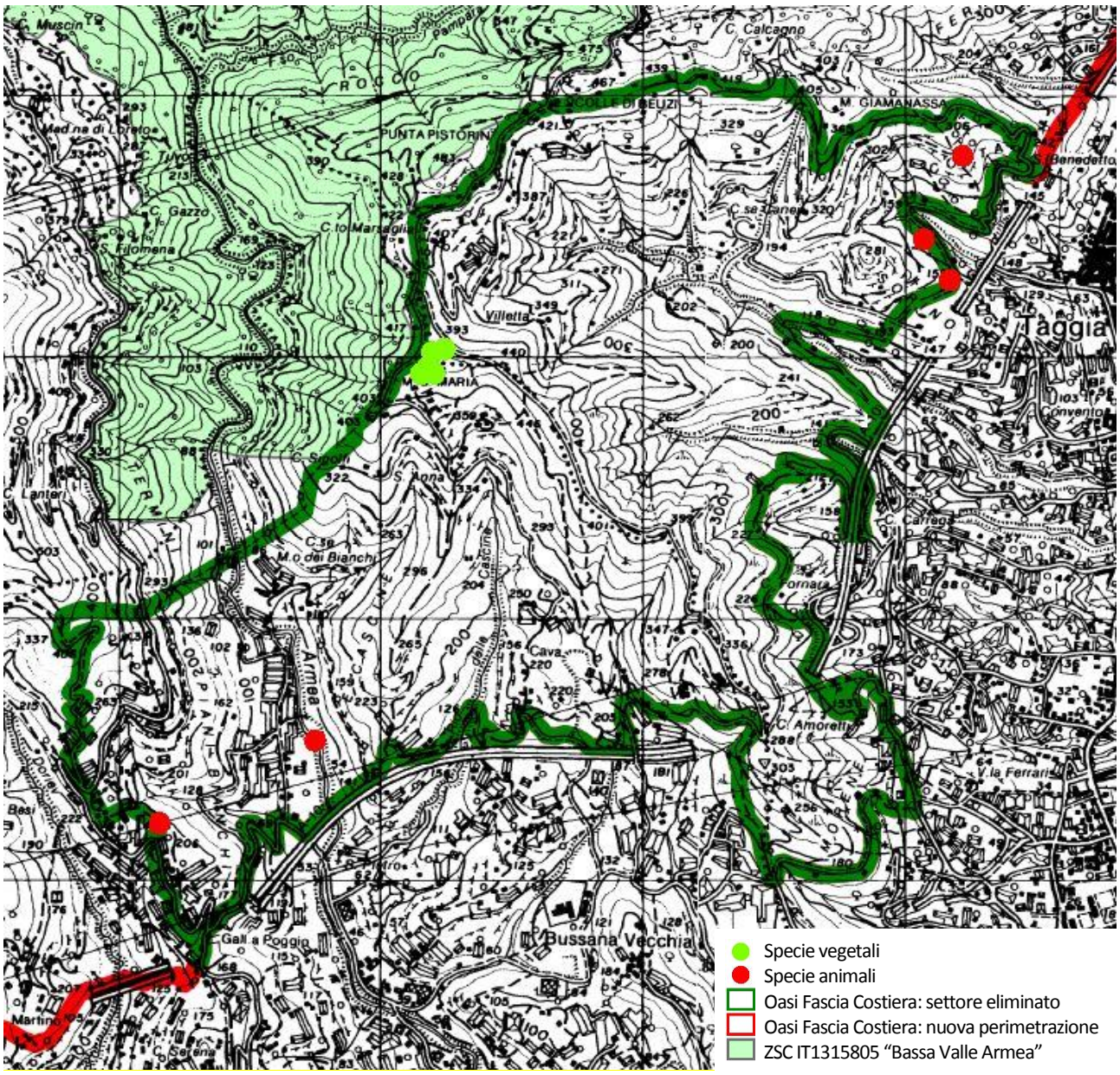


Figura 4 – Le specie segnalate dalla cartografia LIBIOSS nell'area oggetto di modifica.

5.4 Rete ecologica regionale

L'area oggetto di riduzione è interessata dalle seguenti connessioni ecologiche:

- corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici, nelle incisioni del torrente Armea e dei rii suoi affluenti e nei rii affluenti del torrente Argentina;
- un corridoio ecologico per specie degli ambienti aperti che dal fondovalle del Torrente Argentina raggiunge Colle di Beuzi, raggiungendo la *core area* individuata nella ZSC "Bassa Valle Armea".

La modifica proposta, che non comporta alcuna modifica ambientale né, per quanto analizzato in precedenza, alcun aumento di fattori di pressione su specie ed habitat tutelati, non determina alcuna alterazione della funzionalità della Rete ecologica a livello locale.

L'Oasi "Fascia costiera", ridotta nella porzione, non essenziale, a monte del tracciato autostradale, mantiene intatta la propria funzione di corridoio ecologico per tutta l'avifauna.

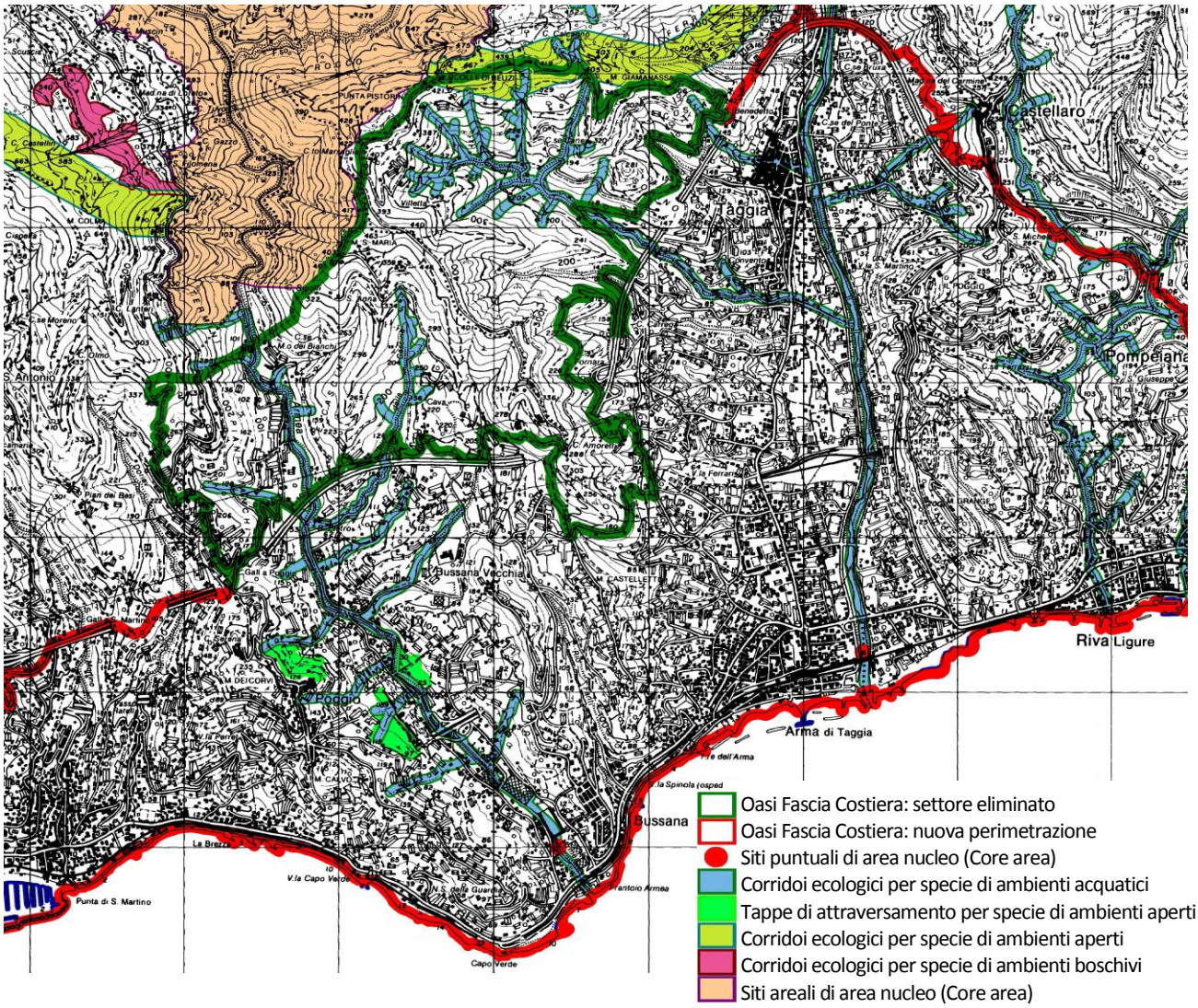


Figura 5 – La Rete ecologica regionale nell'area oggetto di modifica.

6. PFV SV: CARATTERISTICHE DELLA MODIFICA PROPOSTA

6.1 Variazione della zona idonea alla costituzione degli appostamenti fissi senza richiami vivi

La modifica del PFV SV concerne la disciplina della zona ove sono collocabili gli appostamenti fissi senza richiami vivi. Tale zona è stata individuata dal PFV SV nel versante padano, fino a 400 metri di distanza dall'Alta Via dei Monti Liguri.
La variante in esame determina un modesto ampliamento, fino a 500 metri di distanza dallo spartiacque sul versante tirrenico, della zona in cui gli appostamenti fissi senza richiami vivi sono collocabili e, quindi, autorizzabili, prevedendo contestualmente la soppressione dei seguenti vincoli:

- distanza minima dall'Alta Via dei Monti Liguri di metri 400;
- distanza minima dallo spartiacque tirrenico padano di metri 200 (efficace laddove questo si discosta dall'Alta Via dei Monti Liguri, che ne segue in linea di massima il tracciato);
- divieto di localizzazione all'interno di ZPS.

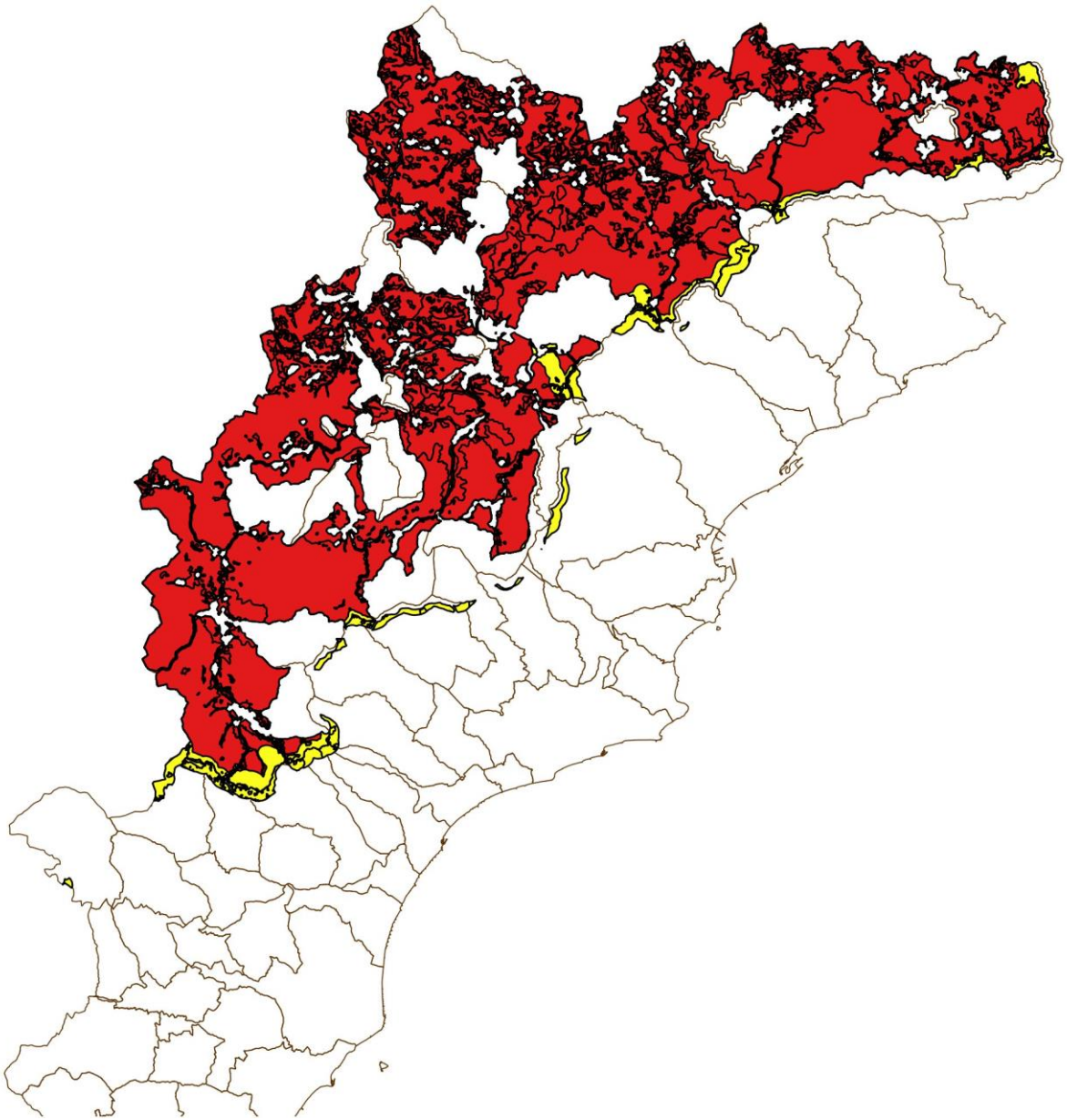


Figura 6 – La zona idonea alla costituzione degli appostamenti fissi senza richiami vivi in provincia di Savona: confronto tra quanto previsto dal PFV SV (in rosso) e le zone aggiunte dalla modifica in esame (in giallo).

Sono soppresse, in quanto ridondanti, le parti che citano i vincoli disposti dall'art. 29 comma 6 della L.r. 29/94 (distanza minima dalle zone dove è vietata la caccia e da altro appostamento fisso) nonché il divieto relativo alla zona faunistica delle Alpi, implicito nella previsione di autorizzarne 30 negli ATC esistenti. Tali vincoli restano comunque operativi, indipendentemente dalle disposizioni della pianificazione faunistico-venatoria.
Viene infine eliminato un non più attuale riferimento alla possibilità di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni da parte della Giunta provinciale, sostituito da un richiamo alla vigente disciplina regionale in materia.
La variante determina un incremento della superficie della zona idonea alla costituzione degli appostamenti fissi senza richiami vivi del 3,72% (1.826,76 ettari), pari all'1,73% del TASP venabile provinciale.

Le modifiche proposte intendono rendere uniforme la pianificazione faunistico venatoria del territorio savonese con quella dei restanti territori liguri, sia per quanto concerne l'Alta Via dei Monti Liguri – per la quale non esistono vincoli nelle altre pianificazioni provinciali - sia per quanto concerne l'unica ZPS interessata dalla pianificazione in esame (ZPS IT1331578 Beigua - Turchino), situata a cavallo tra i territori provinciali di Savona e Genova, nella quale, sul versante genovese, l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o il rinnovo con modifiche è possibile previa valutazione di incidenza.
Nei pochi settori in cui l'Alta Via si discosta dallo spartiacque tirrenico-padano non vi è alcuna motivazione atta a supportare il divieto di collocare gli appostamenti fissi senza richiami entro una fascia di m 200; anche in tale caso, il vincolo è rimosso per rendere la disciplina omogenea ai restanti territori regionali.

Occorre precisare come la variazione della zona idonea alla costituzione degli appostamenti fissi non abbia conseguenze sulla pressione venatoria: nelle aree oggetto di ampliamento la caccia all'avifauna migratoria è infatti comunque possibile da parte di chiunque la pratichi in forma vagante o da appostamento temporaneo. Si ricorda che sono considerati temporanei gli appostamenti non in muratura o altra solida materia, ma costituiti da attrezzature smontabili, comprese le strutture in elevazione, i "palchi" per la caccia al Colombaccio.
Ne consegue che una numerosa tipologia di appostamenti può essere utilizzata senza la necessità di un'autorizzazione regionale. In tal senso, l'autorizzazione può essere richiesta anche solo per garantirsi l'utilizzo esclusivo di siti particolarmente interessanti per il flusso migratorio che li attraversa, in modo spesso del tutto indipendente dai materiali e dalle tecniche costruttive eventualmente utilizzati per la struttura "appostamento".
L'ampliamento in esame, a parità di attrattiva venatoria per i siti interessati dal "passo" migratorio, ha conseguenze principalmente di carattere amministrativo, legate all'autorizzazione rilasciata, con effetti di tipo ambientale nulli o positivi, che saranno presi in esame nella sezione dedicata alle caratteristiche degli impatti.

Nell'intero territorio savonese la pianificazione faunistico-venatoria, in conformità alle leggi vigenti, prevede la possibilità di autorizzare soltanto 30 appostamenti fissi senza richiami vivi: 10 in ciascuno dei 3 ATC. Nel periodo di vigenza del Piano precedente al PFV SV sono stati autorizzati complessivamente 7 appostamenti fissi senza richiami vivi. Al momento della stesura del presente documento non è autorizzata alcuna struttura; sono *in itinere* due domande di autorizzazione.

Come chiarito nel Rapporto ambientale del PFV SV, tale strumento di pianificazione non influenza altri piani/programmi (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Savona, Piano di tutela delle acque, Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013); la pianificazione faunistico-venatoria provinciale può, al contrario, essere influenzata indirettamente dalla gestione del territorio che discende da alcuni degli altri piani/programmi, in particolare per effetto di eventuali conseguenze sull'idoneità ambientale per le popolazioni faunistiche.

La pianificazione faunistico-venatoria può, inoltre, essere condizionata dalla pianificazione dei Parchi (L. 394/91 e L.r. 12/95) e della rete Natura 2000 (L.r. 28/09), alle quali la stessa è subordinata.

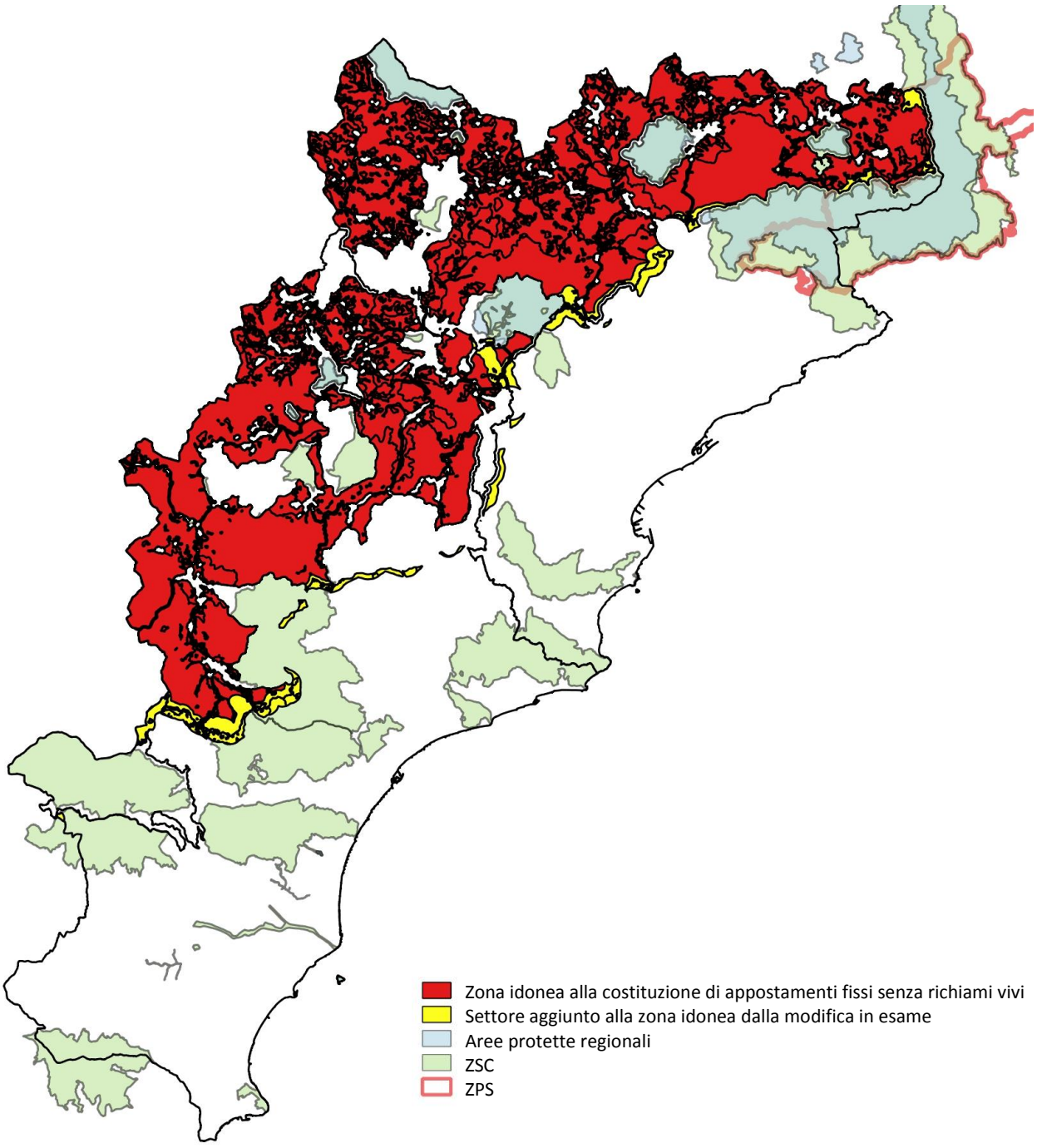


Figura 7 – La zona idonea alla costituzione di appostamenti fissi senza richiami vivi, le Aree protette regionali (Parchi e Riserve naturali regionali) e la rete Natura 2000 (ZSC e ZPS).

Per quanto riguarda la prima, nel territorio che sarà soggetto alla modifica in esame sono presenti il Parco Naturale regionale del Beigua e la Riserva Naturale regionale dell'Adelasia, di cui il PFV SV tiene conto sia nella Relazione sia nel Rapporto ambientale. Eventuali variazioni nella perimetrazione delle aree protette, nel cui territorio vige il divieto di caccia, possono modificare l'ampiezza delle zone idonee alla costituzione degli appostamenti fissi senza richiami vivi. Al contrario, il territorio di parchi e riserve non è soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, per cui non può essere interessato, neppure indirettamente, da limitate variazioni nel regime autorizzativo di un particolare istituto venatorio nelle aree venabili esterne.

La Provincia di Savona, secondo quanto previsto dalla L.r. n. 12/95 e dalla L.r. 3/99, ha approvato con D.C.P. n. 5 del 23/02/2003 il "Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali della Provincia di Savona", che individua sul territorio di competenza 42 Aree Protette Provinciali.

Il Rapporto ambientale del PFV SV fa riferimento a tali istituti, finalizzati "*alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa*", nell'ambito dell'esame delle aree protette e della rete ecologica. Tuttavia, poiché la normativa non vi prevede il divieto di caccia né specifiche misure per la tutela o la gestione della fauna, il PFV SV non è andato oltre la semplice ricognizione di tali istituti, di cui negli elaborati di piano non è stata prevista la rappresentazione cartografica, escludendo la possibilità di effetti diretti o indiretti su tali aree da parte della pianificazione faunistico-venatoria.

Per quanto concerne la rete Natura 2000, l'area oggetto di modifica è interessata dalla presenza di sei ZSC e di una ZPS. Tale argomento, assieme alla correlata Rete ecologica regionale, è discusso in seguito con maggiore dettaglio nel paragrafo dedicato agli impatti e al rapporto con la rete Natura 2000.

6.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

Non sono riscontrate criticità ambientali connesse alla modifica in esame che, come visto, concerne sostanzialmente aspetti autorizzativi ed è finalizzata al conseguimento di una uniformità nella pianificazione faunistico-venatoria a livello locale e regionale.

6.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

L'obiettivo primario di sostenibilità della L. 157/92 è la tutela della fauna omeoterma, da perseguire nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.
Il PFV è lo strumento che traduce sul territorio tale obiettivo e l'individuazione delle aree idonee alla collocazione degli appostamenti fissi risponde essenzialmente alla necessità di regolare la pressione venatoria sulle specie migratrici di interesse venatorio, definendo un punto di equilibrio tra la presenza di strutture autorizzate e la possibilità di cacciare l'avifauna migratoria in forma vagante o da appostamento temporaneo.
Nel caso del PFV SV, il numero esiguo di appostamenti fissi senza richiami vivi autorizzati nella stagione venatoria 1989/90 vanifica dall'origine tale possibilità, a favore di una scontata prevalenza di altre forme di prelievo dell'avifauna migratoria.
In linea con la norma, il PFV SV, così come la variante in esame, conferma il numero massimo di strutture autorizzabili in 30 appostamenti fissi senza richiami, omogeneamente ripartiti nei tre ATC savonesi.

La modifica proposta è coerente anche con quanto disposto dalle altre norme vigenti: per quanto concerne l'Alta Via dei Monti Liguri, si rammenta come il divieto di caccia (per un raggio di 100 m dal tracciato dell'Alta Via), inizialmente previsto dall'articolo 4, lettera h della Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 "Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta Via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature.", era già stato soppresso dall'articolo 3 della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 31 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla Legge regionale 1 marzo 1996, n. 11."
La L.r. 5/93 è stata più recentemente abrogata (articolo 2 comma 4 Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità per l'anno 2017"); la vigente disciplina della rete sentieristica regionale, (Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 "Rete di fruizione escursionistica della Liguria) non prevede alcuna limitazione dell'attività venatoria.

In merito alla possibilità di autorizzare appostamenti fissi nelle ZPS, si rileva come il Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Regolamento recante Misure di conservazione per la tutela delle Zone di protezione speciale (ZPS) liguri" (valido fino all'approvazione del piano di gestione) non preveda alcuna specifica limitazione in merito. Le Misure di conservazione delle ZPS vietano l'attività venatoria nel mese di gennaio, ma fanno un'eccezione per la caccia all'avifauna migratoria (da appostamento o in forma vagante), consentita per due giornate settimanali fissate dal calendario venatorio.

In tale caso, le misure di conservazione delle ZPS, di cui il PFV SV ha tenuto conto, definiscono un regime di minore vincolo proprio per la caccia all'avifauna migratoria e, soprattutto, non fanno alcuna differenza tra caccia vagante e da appostamento, senza distinguere tra fisso o temporaneo.
La modifica in esame è quindi coerente con le Misure di conservazione delle ZPS e non determina alcuna ulteriore influenza reciproca tra le due discipline.

7. PFV SV: CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

La modifica in esame estende la zona in cui sono collocabili gli appostamenti fissi senza richiami vivi.
Ciò non influenza direttamente il numero di tali strutture, che dipende dal numero di istanze presentate ed è, in ogni caso, limitato per legge.
Poiché, per quanto in precedenza osservato, l'inclusione di un'area nella zona idonea alla costituzione degli appostamenti fissi non è in grado di determinare un aumento della pressione venatoria locale, gli impatti da prendere in considerazione non sono legati alla caccia da appostamento fisso, ma all'eventuale differenza rispetto alle forme di caccia già consentite prima della modifica.

La possibilità di costituire nuovi appostamenti fissi senza richiami in prossimità dell'Alta Via o dello spartiacque – fermi restando i limiti numerici complessivi per tali autorizzazioni, oggettivamente esigui - non è in grado di determinare né un incremento della pressione venatoria né eventuali problematiche connesse alla sicurezza percepita da parte dei fruitori del principale tracciato di interesse turistico-escursionistico della Liguria.
Infatti, in prossimità dell'Alta Via savonese la caccia all'avifauna migratoria (così come in tutte le altre forme) è stata fino ad oggi comunque possibile, da parte di tutti i soggetti che la praticano in forma vagante ovvero da appostamento temporaneo.
Al contrario, la presenza di un appostamento fisso autorizzato può effettivamente contribuire alla riduzione locale della pressione di caccia, poiché attorno ad esso – salvo consenso - vige il divieto di caccia in forma vagante entro un raggio di cento metri (art. 29 comma 8 L.r. 29/94).

Per quanto concerne l'altro settore oggetto di ampliamento, corrispondente al territorio venabile della ZPS Beigua-Turchino, come già osservato a proposito della coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, la modifica - fermo restando l'obbligo di valutazione di incidenza per gli eventuali nuovi impianti - non determina alcun impatto aggiuntivo rispetto alla forma vagante o da appostamento temporaneo già consentita.

L'ambito di riferimento della variante è esclusivamente locale, in quanto, come precedentemente argomentato, la modifica in esame ha ricadute prevalentemente di carattere amministrativo, legate al rilascio delle specifiche autorizzazioni.
La modifica non determina effetti diretti o indiretti sulla rimanente pianificazione faunistico venatoria.
L'inquinamento e i disturbi ambientali sono nulli: la variante in esame non è in grado di determinare né un incremento delle detonazioni, né un maggiore rilascio di piombo nelle aree utilizzate per la caccia all'avifauna migratoria.
Il rischio di incidenti è limitato ad eventuali incidenti di caccia, del tutto indipendenti dalla modifica in esame, che non introduce fattori di rischio ulteriori rispetto ad altre forme di prelievo.
La variazione della produzione di rifiuti è nulla, poiché l'attività venatoria svolta dal soggetto titolare di appostamento fisso senza richiami vivi è sostanzialmente analoga a quella svolta dal soggetto non titolare.
Peraltro, la presenza continuativa in un sito di interesse venatorio dello stesso soggetto autorizzato può contribuire a limitare eventuali comportamenti illeciti, tra cui l'abbandono di rifiuti.

Per quanto concerne gli espetti legati alla tutela del paesaggio, la norma regionale (art. 29, comma 4 L.r. 29/94) stabilisce che i titolari di appostamento fisso siano tenuti ad acquisire, prima della realizzazione della struttura, i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.

Anche in tale caso, la presenza di strutture autorizzate e realizzate a termini di legge definisce un impatto potenziale minore rispetto alle strutture considerate temporanee, per le quali nulla è richiesto, se non la caratteristica di essere smontabili e l'indispensabile consenso del proprietario del fondo.

Di seguito sono analizzati gli impatti della caccia da appostamento all'avifauna migratoria, per valutare eventuali impatti aggiuntivi della caccia da appostamento fisso rispetto alle altre forme di prelievo già consentite prima della variazione in esame, con particolare riferimento all'impatto sulla biodiversità e, successivamente, sulla rete Natura 2000.

7.1 Biodiversità

Sebbene la caccia all'avifauna migratoria non possa essere definita conservativa a priori, in mancanza di dati sulle popolazioni cacciate e sull'entità del prelievo effettuato nelle diverse aree attraversate durante il volo migratorio, lo status di conservazione pan-europeo delle cinque specie che sopportano il maggiore prelievo (Turdidi e Colombaccio) è, secondo Birdlife International (2004) favorevole (Non-SPEC).

L'incidenza negativa della caccia da appostamento, che si rivolge a specie cacciabili con uno stato di conservazione favorevole, può quindi essere ricercata nella possibilità di abbattimento volontario o involontario di avifauna protetta.
La possibilità di abbattimenti accidentali può essere in prevalenza causata da confusione tra turdidi cacciabili con Tordela (*Turdus viscivorus*) e Merlo dal collare (*Turdus torquatus*), oppure tra Colombaccio e Colombella (*Columba oenas*) tutte specie non cacciabili ma non presenti in Allegato I e con status di conservazione favorevole (Non-SPEC; Birdlife International, l.c.).
Tali impatti potenziali appaiono nel complesso poco probabili, perlomeno per i cacciatori più preparati e specializzati, quali i titolari di autorizzazione per appostamento fisso.
Un'incidenza reale e significativa può essere invece individuata nei periodici casi di abbattimento volontario di rapaci diurni, in particolare Falco pellegrino, come reazione al disturbo che questi animali, attratti dai richiami, possono portare all'attività degli appostamenti di caccia al Colombaccio.
Si tratta tuttavia di gravi azioni dolose, non accidentali e di rilevanza penale, che non possono concorrere a determinare l'incidenza di un'attività che sia condotta nel rispetto delle norme vigenti.
In merito al rischio di abbattimento accidentale di specie protette non si rileva alcuna differenza tra appostamento fisso senza richiami vivi ed altre forme di caccia; l'impatto della modifica è pertanto nullo o, al più, blandamente favorevole per motivi legati alla maggiore specializzazione, alla riduzione della pressione venatoria locale, alla superiore esposizione di un soggetto autorizzato ai controlli della vigilanza.

Ulteriore fattore di impatto sulle specie protette può essere individuato nel disturbo provocato dalle detonazioni nelle località interessate dai flussi migratori e, in collegamento con le stesse ma con impatto sull'habitat, dall'accumulo di piombo nel terreno per la persistente attività di sparo, nel corso degli anni, in aree puntiformi.
Il disturbo nei confronti di rapaci nidificanti su pareti rocciose appare invece poco probabile, sia dal punto di vista spaziale (diversità negli ambienti utilizzati), sia da quello temporale (mancanza di sovrapposizione tra periodo di caccia all'avifauna migratoria e periodo riproduttivo dei rapaci rupicoli).
Anche in tale caso non si rileva alcuna diversità di impatto degli appostamenti fissi rispetto alle altre forme di caccia ai migratori, con un impatto della modifica nullo.

La caccia da appostamento rappresenta uno dei rari casi in cui possono essere costruite delle opere destinate allo svolgimento dell'attività venatoria.
In generale si tratta di impianti con struttura in legno o in acciaio e legno, con o senza l'utilizzo di materiale vegetale reperito in loco per la mimetizzazione, a terra o in elevazione (palchi).
L'impatto sugli habitat degli appostamenti a terra è reso trascurabile dalle limitate dimensioni delle stesse, per cui è da escludere il rischio di frammentazione: anche nell'eventualità di sovrapposizione con habitat tutelati, gli interventi possono essere considerati puntiformi e non comportanti alcuna riduzione delle cenosi protette.

Al contrario, spesso la presenza di un appostamento, specialmente se fisso e realizzato sul terreno, può costituire un fattore di incidenza positiva quando, in linea con quanto previsto dall'art. 29, comma 15 della L.r. 29/94, siano mantenute le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante.
Ciò incentiva la conservazione di piccoli habitat aperti o zone di ecotono, soprattutto di crinale, contrastando la tendenza verso la formazione di ambienti chiusi, occupati da vegetazione arbustiva ed arborea, con incidenze positive non solo per specie ornitiche (come, ad es. Averla piccola *Lanius collurio* e Succiacapre *Caprimulgus europaeus*) e fitocenosi di interesse conservazionistico, ma anche nel mantenimento di aspetti del paesaggio altrimenti destinati a scomparire.
In tale caso, l'impatto della modifica su habitat e specie può essere positivo, se confrontato con altre forme di prelievo che non prevedono interventi di miglioramento ambientale.

7.2 Rete Natura 2000

L'area oggetto di modifica interessa i seguenti sei siti della Rete Natura 2000 (figura 7):

zona	*ente gestore*
ZSC IT1323112 "M. Carmo - M. Settepani"	Provincia di Savona
ZSC IT1324011 "M. Ravinet – Rocca Barbena	Provincia di Savona
ZSC IT1324818 "Castell'Ermo-Peso Grande"	Regione Liguria
ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia"	Provincia di Savona
ZSC IT1331402 "Beigua - M. Dente - Gargassa – Pavaglione"	Parco del Beigua
ZPS IT1331578 "Beigua – Turchino"	Parco del Beigua

L'approvazione delle misure di conservazione – sia per la ZSC "M. Carmo - M. Settepani", appartenente alla regione biogeografica alpina, sia per le ZSC "M. Ravinet – Rocca Barbena", "Castell'Ermo-Peso Grande", "Rocca dell'Adelasia" e "Beigua - M. Dente - Gargassa – Pavaglione", appartenenti alla regione zoogeografica mediterranea, non ha portato alcuna variazione significativa rispetto alla valutazione d'incidenza svolta in occasione dell'approvazione del PFV SV.
Infatti, le misure di conservazione per le ZSC per le regioni biogeografiche alpina e mediterranea non introducono - né con le misure generali, né con le misure di conservazione sito specifiche - alcuna limitazione allo svolgimento dell'attività venatoria e, quindi, anche dell'attività venatoria da appostamento fisso.
Si rileva invece, tra le attività raccomandate per le ZSC delle regioni biogeografiche alpina e mediterranea, la presenza del mantenimento e recupero dei prati e l'esecuzione di sfalci: attività che, anche ai sensi dell'art. 29, comma 15 della L.r. 29/94, rientrano tra gli obblighi del titolare di autorizzazione.

Nelle ZSC l'attività venatoria è consentita secondo le norme vigenti; nella ZPS Beigua – Turchino è consentita con le limitazioni previste dal Regolamento regionale n. 5/08 il quale, come in precedenza osservato, non prevede alcun vincolo aggiuntivo per gli appostamenti (fissi, con o senza richiami vivi, o temporanei), parificati alla caccia vagante nella possibilità di cacciare per due giorni alla settimana anche nel mese di gennaio, quando la restante attività venatoria è vietata.

Lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza per le richieste di nuove autorizzazioni di appostamenti fissi senza richiami vivi (o rinnovi con modifiche) potrà assicurare che non vi siano impatti negativi sull'avifauna oggetto di tutela, seguendo una procedura omogenea rispetto a quanto avviene nella stessa ZPS, nelle aree ricadenti entro i confini della Città Metropolitana di Genova.

Oltre che per la ZPS, è confermato l'obbligo di valutazione d'incidenza per i nuovi appostamenti fissi senza richiami vivi (o rinnovi con modifiche) all'interno di tutte le ZSC savonesi, già previsto dal PFV SV in linea con quanto indicato dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.
L'eventuale incidenza sarà valutata in modo approfondito, caso per caso, all'atto della presentazione di ogni istanza di autorizzazione, da parte dell'Ente gestore del sito Natura 2000. La procedura di valutazione di incidenza consentirà di garantire i livelli di conservazione richiesti dalle direttive europee "Habitat" e "Uccelli", mitigando eventuali incidenze negative, in modo specifico, rispetto ai singoli siti di cui potrà

essere chiesto l'utilizzo.

Sul piano della tutela di specie e habitat, così come per la sovrapposizione con i siti della rete Natura 2000, la modifica in esame non definisce alcun impatto o incidenza aggiuntivi, reali o potenziali, rispetto alla situazione precedente.
Ciò in quanto, di fatto, l'ampliamento della zona idonea alla costituzione di appostamenti fissi senza richiami vivi non si distacca, nei suoi effetti concreti, dal piano amministrativo, non determinando impatti a livello territoriale, se non in un modo molto limitato e comunque positivo.
Non vi è pertanto alcuna reale variazione rispetto alla valutazione di incidenza già svolta nell'ambito della procedura di VAS del PFV SV.

7.3 Rete ecologica regionale

Il territorio oggetto della variazione normativa è interessato da svariate connessioni ecologiche, tra cui:

- sei siti areali di area nucleo (core areas) in corrispondenza dei sei siti della rete Natura 2000 sopra elencati;
- corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi
- corridoi ecologici per specie di ambienti aperti
- corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici, corrispondenti ai tratti apicali dei principali corsi d'acqua
- tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti

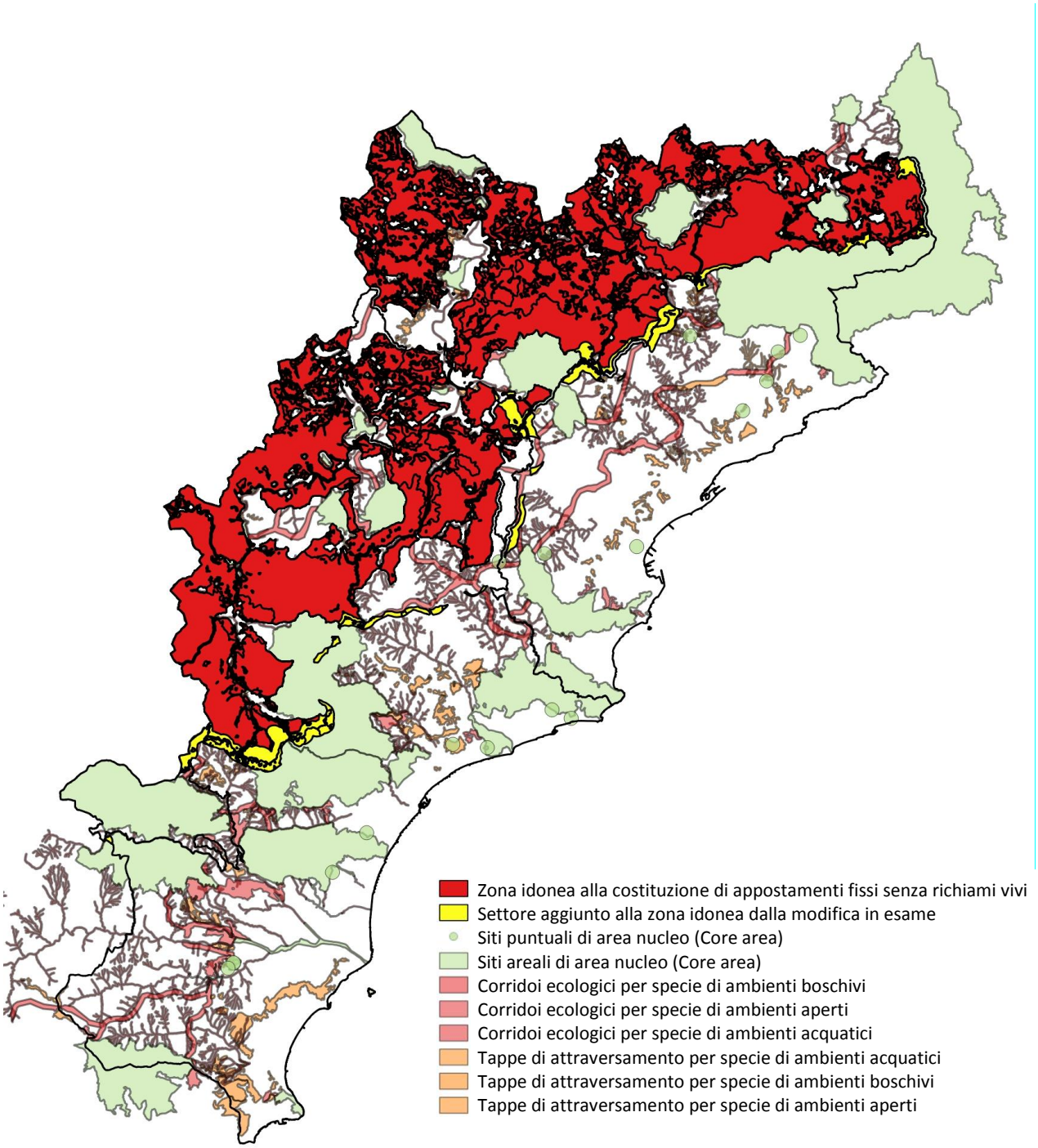


Figura 8 – La Rete ecologica regionale e la zona idonea alla costituzione di appostamenti fissi senza richiami vivi.

8. QUADRO NORMATIVO

Valutazione ambientale strategica

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

D. lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”.

Tutela della fauna e regolamentazione del prelievo venatorio

Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii..

Legge 25 gennaio 1983, n. 42 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.”

Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.”

Legge 19 dicembre 1975, n. 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.”

Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.

Deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 2016 n. 606 “Requisiti e modalità per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni per l’esercizio della caccia da appostamento fisso per il territorio di Genova e Savona.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 15 aprile 2011 n. 387 “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 l.r. 29/1994)”.

Biodiversità e Rete Natura 2000

Convenzione sulla Biodiversità, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat).

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2332 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2334 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2328 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo

aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2017 "Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357."

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 "Designazione di 11 zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e di 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 "Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 aprile 2014 "Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 Luglio 2007 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 gennaio 1999, "Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al processo tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE".

Legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

Legge regionale 31 ottobre 2006 n. 35 "Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale".

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2017 n. 537 "Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art.4, comma 4".

Deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 2015 n.1459 "L.r. n.28/2009. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica alpina".

Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2015 n.1048 "Approvazione delle Linee guida per la migliore definizione e razionalizzazione dei confini dei SIC terrestri liguri".

Deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2015 n. 627 "d.P.R. n.357/1997 e L.R. n.28/2009. Siti Rete Natura 2000. Intesa con il Ministero dell'Ambiente per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)."

Deliberazione della Giunta Regionale del 3 febbraio 2015 n. 73 "Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea ai sensi della L.R. 28/09."

Deliberazione della Giunta Regionale del 7 agosto 2014 n. 1039 "Proposta di aggiornamento straordinario dei Formulari Standard Natura 2000."

Deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 2014 n. 686 “Adozione delle "Misure di conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2009”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 22 novembre 2013 n. 1467 “L.R. 28/2009 - Misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina di cui alla D.G.R. n. 1145 del 28.09.2012.”

Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 novembre 2013 n.1406 “Revoca DGR n.126 del 9 febbraio 2007 relativa agli indirizzi per le attività Agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 19 luglio 2013 n. 896 “Legge regionale n. 28/2009 - Misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina di cui alla D.G.R n° 1145 del 28.09.2012. Valutazione osservazioni pervenute.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2013 n. 30 “Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2012 n.1145 “Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione d.G.R. n.2040/2009”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2012 n.864 “Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 1° giugno 2012 n.650 “Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio-Gerbonte; IT1315380 Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 14 aprile 2010 n. 468 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009: parziale rettifica della DGR n. 1507/2009".

Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 n. 2040 "Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4".

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2009 n. 1793 "Istituzione Rete ecologica. LR 28/2009 art.3".

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 dicembre 2009 n. 1687 "Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria".

Deliberazione della Giunta Regionale del 6 novembre 2009 n. 1507 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009"

Deliberazione della Giunta Regionale del 2 novembre 2009 n. 1444 "Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure"

Regolamento Regionale del 24 dicembre 2008 n. 5 “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2000 n. 270 "Individuazione delle Z.P.S. in Liguria".

Aree Protette

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii..

Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 “Riordino delle aree protette” e ss.mm.ii..

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 “Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.”

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 “Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri”

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 ”Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette”.

Deliberazione del Consiglio della Provincia di Savona n. 5 del 23/02/2003 “Approvazione del Piano

Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali della Provincia di Savona".

Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco del Beigua n. 27 del 16 luglio 2015 e ss.mm.ii. "Adozione del Piano integrato del Parco del Beigua, del relativo rapporto ambientale della procedura di V.A.S. e sintesi non tecnica, ai sensi della L.r. 12/1995 e della L.r. 28/2009".

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 03 agosto 2001 "Approvazione del Piano del Parco del Beigua".

Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco delle Alpi Liguri n. 29 del 15 settembre 2015 "Piano integrato del Parco Naturale regionale delle Alpi Liguri – Esame ed adozione ai sensi dell'art. 10 lettera f) dello Statuto".

9. BIBLIOGRAFIA

AA. VV., 2013 - *Terzo Piano faunistico-venatorio provinciale di Savona – Relazione di Piano*. Provincia di Savona.

ANDREOTTI A., BORGHESI F., 2012 – *Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni*. Rapporti ISPRA, 158/2012.

ARILLO A., MARIOTTI M.G. (Eds.), 2006 - *Guida alla conoscenza delle specie liguri della rete Natura 2000*. Regione Liguria.

AUDINO G., DENTE M., 2015 – *3° Piano faunistico venatorio - Relazione di Piano*. Provincia di Imperia, Settore Vigilanza sul Territorio, Parchi e PTC, Ufficio Caccia e Pesca.

AUDINO G., DENTE M., 2015 - *3° Piano faunistico venatorio - Rapporto ambientale*. Provincia di Imperia, Settore Vigilanza sul Territorio, Parchi e PTC, Ufficio Caccia e Pesca.

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 - *Birds in the European Union: a status assessment.* BirdLife International.

COMMISSIONE EUROPEA, 2002 - *Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE*. Ufficio per pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

COMMISSIONE EUROPEA, 2008 - *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*.

FERLONI M., BASSI E., 2011 – *Studio per la valutazione di incidenza del piano faunistico-venatorio e del piano di miglioramento ambientale*. Provincia di Sondrio.

MARIOTTI M.G. (Ed.), 2008 - *Atlante degli Habitat*. Regione Liguria.

MARIOTTI M.G., Arillo A., Parisi V., Nicosia E., Diviacco G., 2002 - *Biodiversità in Liguria. La rete Natura 2000.* Regione Liguria.

MARSAN A., 2009 - *Gli ungulati selvatici in Liguria*. Il Piviere Edizioni.

MARSAN A., MATTIOLI S., 2013 - *Il Cinghiale.* Il Piviere Edizioni.

MERIGGI A., MILANESI P., SCHENONE L., SIGNORELLI D., SERAFINI M., TORRETTA E., PUOPOLO F., ZANZOTTERA M., RANDI E., CANIGLIA R., FABBRI E., 2012 – *Distribuzione, consistenza ed impatto del lupo in Liguria. Strategia di convivenza e gestione dei conflitti*. Regione Liguria, Parco Antola, Università degli Studi di Pavia, ISPRA.

MONACO A., CARNEVALI L., TOSO S., 2010 - *Linee guida per la gestione del Cinghiale* (Sus scrofa) *nelle aree protette*. 2^ edizione. Quad. Cons. Natura, 34, Min. Ambiente - ISPRA.

MONACO A., FRANZETTI B., PEDROTTI L., TOSO S., 2003 - *Linee guida per la gestione del Cinghiale*. Min. Politiche Agricole e forestali - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

REALINI G., GALLI L., SPANÒ S., 2007 – *Avifauna minore di passo in Liguria*. Regione Liguria, Provincia di Genova.

SIMONETTA A.M., DESSÌ-FULGHERI F. (Eds.), 1998 - *Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria*. Greentime.

SPAGNESI M., SERRA L. (Eds.), 2004 - *Uccelli d'Italia*. Quad. Cons. Natura, 21, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

TOSI G., TOSO S., 1992 - *Indicazioni generali per la gestione degli ungulati. Istituto Nazionale di Biologia della selvaggina*, Documenti Tecnici, 11.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - DISTAV, 2013 - *Valutazione Ambientale Strategica Piano faunistico della Provincia di Savona - Rapporto ambientale art. 13 D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii*. Provincia di Savona.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - DISTAV, 2013 - *Valutazione Ambientale Strategica Piano faunistico della Provincia di Savona – Studio di incidenza*. Provincia di Savona.